



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

Decreto n. 1085 del 25/05/2021

Oggetto: Ordinanza //n. 5 del 21 febbraio 2019 e Ordinanza n.5 bis del 23 aprile 2020.
Provvedimento per la concessione del contributo integrativo di cui all'art. 36 del D.L. 109/2018 in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

Società: CASA MICHELANGELA S.A.S. DI PIPPO SERAFINO & C. di Casamicciola Terme (P.I. 04395040639)

CUP: J34E21000720001

COR: 5508486

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato nominato "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto legge 109/2018 il Commissario straordinario - Cons. Carlo Schilardi - è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 12/11/2020 al n. 2609, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, Carlo SCHILARDI è stato riconfermato, senza soluzione di continuità, nell'incarico ricoperto, fino al 24/10/2021;

VISTO l'art. 36, comma 1, del D.L. 109/2018 che prevede: *"Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, sono concessi alle medesime imprese contributi, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in*



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività di impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività”

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.L. 109/2018 che prevede: *“I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 19 nel limite massimo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2019”.*

VISTA l'Ordinanza n. 05 del 21 Febbraio 2019 Criteri, procedure e modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui all'art. 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in favore delle imprese localizzate nei Comuni dell'Isola di Ischia a seguito degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e riparto delle risorse finanziarie tra i Comuni interessati, con particolare riferimento all'art. 7 (Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo) ed all'art. 8 (Termini per la presentazione della domanda);

TENUTO PRESENTE che nell'Ordinanza n. 5/2019 si prevede che alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore ad Euro 50.000,00 elevabile ad Euro 75.000,00 per le imprese in possesso del rating di legalità;

VISTA l'Ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020 che ha modificato l'Ordinanza Commissariale n. 05 del 21 febbraio 2019 prevedendo all'art. 4, comma 2, che i costi della produzione sostenuti dalle imprese negli esercizi 2018 e 2019 sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 60% della riduzione di fatturato;

CONSIDERATO inoltre che l'Ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020 ha modificato l'Ordinanza 5/2019 prevedendo all'art. 5, comma 2, che alle imprese può essere concesso un contributo di importo non superiore ai costi della produzione elevato al limite massimo del 60% della riduzione di fatturato come previsto all'art. 4, comma 2 sopra richiamato;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO altresì, il regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della predetta legge n. 234/2012 il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO in particolare, che al comma 1 dell'articolo 9 il predetto regolamento sul funzionamento del Registro nazionale aiuti prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro stesso, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;

VISTA l'istanza presentata in data 10/02/2020 dal sig. Pippo Serafino, rappresentante legale della società "CASA MICHELANGELA S.A.S. DI PIPPO SERAFINO & C.", con la quale egli ha richiesto la concessione di un contributo di € 2.996,24 in relazione alla perdita di fatturato della propria attività di albergatore, nel comune di Casamicciola Terme, dell'Isola di Ischia

VISTO il decreto n. 510 del 15/04/2020, identificato con CUP: J38E20000120001 e COR: 1708743, per l'erogazione del contributo nella misura e con le modalità previste dall'ordinanza n.5 del 21 febbraio 2019 e pertanto precisamente pari ad Euro 2.996,24 che a termini dell'art.10 dell'ordinanza n. 5/2019 ha previsto il pagamento del:

- 70% per un importo pari ad Euro 2.097,37;

- 30% a saldo del contributo complessivamente concesso da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell'impresa beneficiaria, ad intervenuta presentazione del bilancio dell'anno 2019 per un importo pari ad Euro 898,87;

CONSIDERATO il pagamento, in data 21/07/2020, della prima quota del contributo, con decreto n. 612, per un importo pari ad euro 2.097,37;

VISTA l'istanza del 23/04/2021 presentata dal sig. Pippo Serafino, rappresentante legale della società "CASA MICHELANGELA S.A.S. DI PIPPO SERAFINO & C." con protocollo n. 887/CS/Ischia del 23/04/2021, diretta a ottenere il contributo integrativo, di importo pari ad Euro 2.996,24 e di procedere alla liquidazione del saldo del contributo già concesso per un importo pari ad euro 898,87;

PRESO ATTO che dalla relazione di verifica della domanda svolta dagli istruttori del 21/05/2021 e acquisita al protocollo al n. 1145/CS/Ischia del 21/05/2021 si evince che l'azienda in questione nel periodo che va dal 22 agosto 2017 al 22 febbraio 2018, ha registrato una perdita di fatturato superiore al 30% e che può essere concesso un ulteriore contributo elevato fino al 60% della perdita di fatturato, nel limite massimo dei costi di produzione sostenuti negli esercizi 2018 e 2019;

CONSIDERATO che, ai fini dell'emanazione del presente decreto, si è provveduto a registrare, nel suddetto Registro, il regime di aiuto in argomento, nonché le necessarie informazioni relative alla concessione dell'aiuto individuale a fronte della richiamata domanda di agevolazione relativa al contributo integrativo, presentata da "CASA MICHELANGELA S.A.S. DI PIPPO SERAFINO & C" e si è, altresì, provveduto ad interrogare la stessa in merito al rispetto, per la medesima concessione, dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;

VISTO l'esito positivo della suddetta registrazione, certificata attraverso l'attribuzione del "Codice Concessione RNA-COR" riportato sul frontespizio del presente decreto;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'erogazione del contributo integrativo richiesto, nell'ambito di quanto disposto dall'Ordinanza n. 5 del 21 febbraio 2019 come modificata dall'Ordinanza n. 5 bis del 23 aprile 2020, per un importo pari ad Euro 2.996,24;

CONSIDERATO che il contributo finale complessivamente concesso alla società "CASA MICHELANGELA S.A.S. DI PIPPO SERAFINO & C'" risulta pari ad euro 5.992,48, non superiore alla somma dei costi di produzione sostenuti nel biennio 2018-2019 e nel limite del 60% della riduzione di fatturato subita e dell'importo massimo concedibile previsto dall'ordinanza 5-bis del 23 aprile 2020;

D E C R E T A

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate e confermate, di concedere alla società "CASA MICHELANGELA S.A.S. DI PIPPO SERAFINO & C." di Casamicciola Terme, l'importo di € **2.996,24** (duemilanovecentonovantasei/24) a titolo di contributo integrativo di cui all'art. 36 del D.L. 109/2018.

L'emissione del mandato di pagamento, nei termini e nei modi previsti all'art.10 dell'ordinanza n. 5/19, è subordinata all'esito delle verifiche Durc.

IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi